




PROVINCIA DI VENEZIA



SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 46891/04

Venezia, 14 LUG. 2004

Resp. procedimento: dott. A. Pasinato
Resp. istruttoria: geom. P. Ciniffi / p.t. G. Fiorenza

Oggetto: EVC (Italia) S.p.A. – Via della Chimica, 5 - Marghera (VE)

Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi presso l'impianto denominato "CV22/23" per lo svolgimento delle operazioni, di trattamento chimico-fisico (D9) e il deposito preliminare (D15) descritte nell'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 dei rifiuti non pericolosi, sito presso lo stabilimento di Marghera Venezia in via della Chimica 5. - Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6.

IL DIRIGENTE

Visto che:

con lettera del 27.02.2004, acquisita agli atti con prot. 14504 del 4.03.2004, la Società EVC (Italia) S.p.A. in relazione agli interventi di messa in sicurezza per la falda, ha trasmesso una relazione tecnica relativa alla possibilità di trattamento delle acque drenate presso il proprio impianto di depurazione delle acque contenenti composti clorurati del ciclo produttivo CV22/23, prima del loro invio alla depurazione finale presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Marghera Servizi Industriali S.r.l.;

con nota del 22.03.2004, acquisita agli atti con prot. 20872 del 24.03.2004, la Società EVC (Italia) S.p.A. ha integrato la documentazione, ribadendo tale possibilità di trattamento presso il proprio impianto ed indicando l'utilizzazione di quattro tank container adibiti a deposito preliminare ubicati presso i rispettivi piezometri di emungimento identificati N_3310 e N_3961;

la tipologia di rifiuto proveniente dalle attività di drenaggio è identificata con i seguenti codici CER:

- 191307* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose;
- 191308 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307;

i tank container saranno dotati di sfianti con idoneo sistema di abbattimento delle emissioni a carboni attivi che garantiranno il rispetto dei limiti previsti dal D.M. 12.07.1990. Inoltre è prevista la possibilità per i tank container posizionati presso il piezometro N_3961 che gli sfianti siano convogliati all'esistente termocombustore;

le acque emunte stoccate presso i tank container, in seguito a caratterizzazione analitica effettuata al raggiungimento della capacità di stoccaggio di ognuno dei tank, saranno trasferite presso i serbatoi di accumulo denominati D710A – D710B – D710C – D710D facenti parte integrante dell'impianto di depurazione delle acque contenenti composti clorurati del ciclo produttivo CV22/23;

dalla documentazione acquisita si ritiene che l'impianto di cui trattasi, può ritenersi adeguato anche al trattamento delle acque drenate;

all'impianto di trattamento possono essere conferiti esclusivamente rifiuti classificati speciali non pericolosi in quanto non soggetto a procedura di V.I.A.;

in data 18 marzo 2004 si è tenuta presso gli uffici della Provincia di Venezia una Conferenza di Servizi tra gli Enti e le Aziende interessate, per l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti, il cui esito è riassunto nel verbale n. 23472 del 5.04.2004 da cui si evince in particolar modo che :

- gli impianti di trattamento di EVC Italia, Solway Solexis dovranno essere autorizzati al trattamento chimico-fisico D9 in conto proprio (artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97);
- dovranno essere effettuate analisi periodiche delle acque emunte;
- ogni azienda che effettua lo stoccaggio delle acque sia presso il piezometro sia presso serbatoi dedicati presso gli impianti di trattamento dovranno essere autorizzate al deposito preliminare D15 presso il luogo di produzione (artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97);

nella Conferenza di Servizi del 18.03.2004 si constatava l'assenza del rappresentante del Magistrato alle Acque di Venezia gli Enti intervenuti hanno convenuto di richiedere un parere in forma scritta a quanto richiesto dalle società proponenti;

con prot. n. 24375 del 8.04.2004 questo settore ha trasmesso copia del verbale n. 23472 del 5.04.2004 chiedendo parere in forma scritta al dirigente del Magistrato alle Acque di Venezia;

il Magistrato alle Acque di Venezia ha trasmesso, acquisito agli atti con prot. n. 34711 del 18.05.2004; il proprio parere favorevole con prescrizioni;

la Società EVC (Italia) S.p.A e altre aziende coinsediate nel sito produttivo hanno congiuntamente avviato interventi immediati di drenaggio delle falde dell'area del sito del Petrolchimico di Porto Marghera, Venezia;

è stata acquisita agli atti idonea documentazione tecnica relativa a quanto richiesto;

la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33, attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.R. 203/88 specifica norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia, che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta

DECRETA

- Art. 1) La Società EVC (Italia) S.p.A Via della Chimica, 5 Marghera VE è autorizzata fino a tutto il **30.06.2009**, all'esercizio dell'impianto di trattamento denominato "CV22/23" per lo svolgimento della operazione di trattamento chimico-fisico (D9) dei rifiuti non pericolosi di cui all'allegato B del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sito presso lo stabilimento Petrolchimico di Marghera Venezia in via della Chimica 5, esclusivamente per le tipologie di rifiuti indicate all'art. 2) del presente provvedimento.
- Art. 2) Sono ammesse al trattamento nell'impianto le acque di risulta codice CER:
- o **191308** rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307;
- provenienti dalle operazioni di drenaggio della falda effettuate ai fini della messa in sicurezza d'emergenza delle aree di proprietà del sito produttivo EVC (Italia) S.p.A , prima del loro invio alla depurazione finale, presso l'impianto di trattamento chimico-fisico-biologico centralizzato della società Marghera Servizi Industriali S.r.l.
- Art. 3) E' autorizzata, per i medesimi rifiuti, l'attività di deposito preliminare (D15) nei quattro tank container posizionati presso i rispettivi piezometri di emungimento (N_3310 e N_3961). L'inizio dell'attività di deposito preliminare è subordinato all'invio a questa Amministrazione di regolare certificazione di collaudo, così come previsto dall'art. 25, comma 6 della L.R. 3/2000.
- Art. 4) Sono autorizzate, ai sensi del D.P.R. 203/88, le emissioni provenienti dai sistemi di abbattimento degli sfiati dei quattro tank container, nel rispetto dei limiti indicati nella tabella allegata al "piano di gestione delle acque drenate e dei rifiuti prodotti dall'intervento", acquisita agli atti con prot. n. 20872 del 24.03.2004.
- Art. 5) La ditta è tenuta ad effettuare analisi periodiche delle acque prima del loro invio al trattamento per la verifica della classificazione di rifiuto non pericoloso. Qualora risultasse rifiuto pericoloso si procederà allo smaltimento presso impianto autorizzato di terzi.

- Art. 6) La validità della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione, entro 60 giorni dal ritiro del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999
- Art. 7) La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalla L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 che integra e modifica la L.R. n. 33/'85 e dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni.
- Art. 8) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.
- Art. 9) Il presente decreto viene consegnato alla Società interessata e trasmesso alla Regione del Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di Venezia, al Servizio Territoriale del Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e all'ARPAV Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Castelfranco Veneto (TV).

IL DIRIGENTE

- dott. Alessandro Pavanato -




PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 15 LUG. 2004



PROVINCIA DI VENEZIA

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 22505/2004

All. n. _____

Venezia, li _____

30 MAR. 2004

Resp. procedimento: dott. A. Pavanato

Resp. Istruttoria: geom. P. Ciuffi

Oggetto: Ditta European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A. Via della Chimica, 5 – Marghera (VE).
Autorizzazione provinciale n. 43354 del 19.06. 2003 all'esercizio delle operazioni di smaltimento per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come individuate al punto D15, allegato B del D. Lgs. 22/97, presso lo stabilimento sito in Via della Chimica, 5 - Marghera (VE).
Polizza fidejussoria.

Alla Ditta
European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A
Via della Chimica 5
30175 MARGHERA VE

In riferimento al decreto autorizzativo citato in oggetto si chiede copia dell'Appendice 02 relativa alla polizza fidejussoria n. 1701.1006011945 rilasciata in data 22.08.2003 e valida fino al 30.06.2008, al fine del perfezionamento della pratica agli atti di questa Amministrazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

- Dott. Alessandro PAVANATO -

H:\omnia\ditte rifiuti\EVC\decreti\Let fideiussione decreto_D15_pericolosi giu03

European Vinyls Corporation (Italia) SpA
Porto Marghera
Via della Chimica, 5
30175 Porto Marghera (VE)
Italia
Tel +39-0412913403 Dir.
+39-0412913692 Segr.
Fax +39-041938145



Porto Marghera, 20 Maggio 2004

Prot. 042/04/MB

Spett.le Provincia di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via della Rinascita, 156
30175 Marghera
c.a.: Dr. A. Pavanato

Oggetto: Autorizzazione Provinciale n° 43354 del 19.06.2003 - Polizza fidejussoria.

In riferimento alla Vs richiesta prot. n° 22505/2004 del 30.03.04, si trasmette in allegato copia dell'Appendice 02 relativa alla polizza fidejussoria n° 1701.1006011945.

Cordiali saluti.

European Vinyls Corporation (Italia) S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Responsabile Sicurezza, Salute e Ambiente
Dr. Maurizio Buso

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Buso', is written over the printed name.

